



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DELLA TREMEZZINA
Via Provinciale, loc. Ossuccio - 22010 Tremezzina (CO) Tel. / Fax 034454051
e-mail coic84900c@istruzione.it - c.f. 84002090136

Prot. n. 338/A19

Tremezzina, 12.02.2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto l'art.25 del D.L.vo. n. 165 del 30/03/2001;
- Visto l'art. 396 del D.L.vo n. 297 del 16/4/1994;
- Visto l'art. 7 del D.L.vo n. 297 del 16/04/1994;
- Visto l'art. 1 comma 129 della Legge 107/2015;
- Vista la delibera n. 20 del Collegio dei Docenti del 11.01.2016;
- Vista la delibera n. 78 del Consiglio d'Istituto del 13.01.2016;
- Vista il decreto dell' USR Lombardia n. 34 del 10/02/2016, con il quale vengo individuati i componenti esterni dei comitati di valutazione dei docenti di cui al comma 129, art.1, legge 13 luglio 2015 n. 107;

DECRETA

il comitato per la valutazione dei docenti di scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 è così composto:

PRESIDENTE

Dirigente Scolastico Dott.ssa Cornelio Valeria

COMPONENTE DOCENTI

Borra Sabrina	eletto dal Collegio docenti
Maggi Marco	eletto dal Collegio docenti
Ramponi Sanda Tiziana	eletto dal Consiglio d'Istituto

COMPONENTE GENITORI (eletti dal Consiglio d'Istituto)

Grimoldi Claudia
Montinaro Gianni

COMPONENTE ESTERNO

Dirigente Scolastico Dott.ssa Rebuzzini Laura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Valeria Cornelio)



Agli insegnanti interessati
All'Albo dell'Istituto Comprensivo
All'Albo di ogni scuola
Agli Atti

ART. 1 COMMA 129 DELLA LEGGE 107 DEL 13 LUGLIO 2015

Comitato per la valutazione dei docenti

129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. – (*Comitato per la valutazione dei docenti*).

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di *tutor*.

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».